



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Piazzale Michele Serratore, 1 - 04100 LATINA
Tel 0773 691252 - Fax 0773 664205
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpInd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N° 77 del 21/02/2020 **Attività di Calcio a Cinque**

PRONTO A.I.A. - 0641603243

INDICE

Segreteria	Pag. 2
C.U. N. 161/A della F.I.G.C	Pag. 4
Risultati gare di recupero	Pag. 5
Giustizia Sportiva	Pag. 5

1. SEGRETERIA

Dal 1° luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva e, considerato che notevoli sono state le modifiche apportate, in particolar modo in relazione alle procedure per la presentazione di ricorsi e reclami, si riporta, di seguito, per opportuna conoscenza, un memorandum riepilogativo, invitando altresì, al contempo, tutte le società a prendere attenta visione dell'intero nuovo Codice di Giustizia Sportiva, disponibile sul sito www.figc.it – area norme.

GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALE

I Giudici Sportivi Territoriali giudicano in prima istanza, in ordine ai fatti da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica di loro competenza, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che rivestono decisioni di natura tecnico disciplinare adottate dall'arbitro o che siano devoluti alla sua esclusiva discrezionalità tecnica.

I ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale dovranno seguire la seguente procedura:

- il preannuncio di ricorso da trasmettere, a mezzo pec o fax al Giudice Sportivo **nonché alla controparte**, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla disputa della gara, **unitamente al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di € 78,00 (copia della disposizione di bonifico;**
la ricevuta dell'avvenuta trasmissione del preannuncio di ricorso alla controparte deve essere allegata alla pec o al fax inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso;
- le motivazioni del ricorso da trasmettere, a mezzo pec o lettera raccomandata al Giudice Sportivo nonché alla controparte, entro il termine di **tre giorni feriali** da quello in cui si è svolta la gara; la ricevuta dell'avvenuta trasmissione alla controparte deve essere allegata alla pec o alla lettera raccomandata inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Giudica in seconda istanza sui reclami presentati avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali di primo grado.

Il reclamo avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali di primo grado, deve seguire la seguente procedura:

- Il preannuncio di reclamo da trasmettere, a mezzo pec o fax alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale e, nel caso in cui la decisione da impugnare riguardi l'esito della gara anche alla controparte, da effettuarsi entro il termine di due giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, unitamente al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di € 130,00 (copia della disposizione di bonifico).
La ricevuta dell'avvenuta trasmissione del preannuncio di reclamo alla controparte deve essere allegata alla pec o al fax inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del reclamo stesso;
Il reclamante ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta in sede di preannuncio di reclamo. La controparte può ricevere copia degli stessi documenti, ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio di reclamo.
- Le motivazioni del reclamo da trasmettere, a mezzo pec o lettera raccomandata al Giudice Sportivo e, nel caso in cui la decisione da impugnare riguardi l'esito della gara anche alla controparte, **entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;** la ricevuta dell'avvenuta trasmissione alla controparte deve essere allegata alla pec o alla lettera raccomandata inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del reclamo stesso;

- Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere trasmesso a mezzo pec o fax alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale e, nel caso in cui la decisione da impugnare riguardi l'esito della gara anche alla controparte, entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.
- Le parti hanno diritto di essere sentite dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, facendone esplicita richiesta nel reclamo o, nel caso della controparte, nelle controdeduzioni.

NOTIZIE UTILI

Pec Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Latina

gstlatina.pec@lazio.lnd.it

Fax Delegazione Provinciale di Latina

0773 – 664205

Indirizzo Delegazione Provinciale di Latina

Piazzale Michele Serratore, snc

04100 Latina

Pec Corte Sportiva d'Appello Territoriale

csat_tft.pec@lazio.lnd.it

Fax Comitato Regionale Lazio

06 – 41217815

Indirizzo Comitato Regionale Lazio

Via Tiburtina, 1072 – 00156 Roma

IBAN:

IT20M0832703395000000004120

(nella causale riportare la matricola e la dicitura "Contributo G.S.")

Si ricorda, altresì, che sul sito lazio.lnd.it, nell'area "Caselle mail pec – indirizzi società" è possibile trovare gli indirizzi pec delle società, divisi per categoria.

AVVISO ALLE SOCIETA'

Si trasmette in di seguito, il C.U. N. 161/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (Stagione Sportiva 2019/2020).

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2019/2020)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2019/2020);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- **isti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;**
- **visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;**
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del

RISULTATI GARE DI RECUPERO DEL 19 FEBBRAIO 2020

SERIE D MASCHILE			
Gara	Gir.	Gio.	Risultato
<i>Cikle = Real Quadrifoglio</i>	A	1^R	3 – 8

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Maurizio Tamburini, nella seduta del 21 Febbraio 2020 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D MASCHILE**GARE DEL 19/ 2/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BARBERA AYRTON (CIKLE)

AMMONIZIONE (III INFR)

LOCATELLI MATTEO (CIKLE)

Il Giudice Sportivo
(Maurizio Tamburini)

Publicato in Latina il 21 Febbraio 2020

IL SEGRETARIO
Daniela Donati

IL DELEGATO PROVINCIALE
Gian Carlo Bersanetti